



PARERE MOTIVATO
n.81 del 7 Maggio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa Regione del Veneto - Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 6 Maggio 2019 prot. n.175278;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia con nota protocollo regionale al n. 230461 del 14.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.271746 del 13.07.16 del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione del Veneto;
- Parere n.13381 del 20.07.16 assunto al prot. reg. al n.282885 del 21.07.16 del Consorzio di Bonifica Veronese;
- Parere n.19589 del 22.07.16 assunto al prot. reg. al n.283891 del 22.07.16 del Comune di Sona;
- Parere del 26.07.16 assunto al prot. reg. al n.288423 del 26.07.16 dell'ARPAV di Verona;
- Parere del comune di Povegliano n.7795 del 26.07.16 assunta al prot. reg. al n.288405 del 26.07.16 con allegata la DGC n.70 del 20.07.16;
- Nota n.25481 del 28.07.16 assunta al prot. reg. al n.292522 del 29.07.16 di Autovie Venete che evidenzia come la viabilità in gestione non interessi direttamente il territorio interessato dal PAQUE;
- Verbale del Consiglio Comunale del Comune di Villafranca di Verona n.41 del 28.07.16 a oggetto "Considerazioni in merito al Documento Preliminare della Variante n.5 del Piano d'Area Quadrante Europa";
- Parere del 28.07.16 assunto al prot. reg. al n.293094 del 29.07.16 del Comune di Bovolone;
- Parere del 29.07.16 assunto al prot. reg. al n.293939 del 29.07.16 del Comune di San Martino Buon Albergo;
- Osservazione n.404458 del 29.07.16 assunta al prot. reg. al n.293930 del 29.07.16 della Provincia Autonoma di Trento;
- Parere n.1023 del 29.07.16 assunto al prot. reg. al n.293927 del 29.07.16 dell'ATO Veronese;
- Verbale della Giunta Comunale n.133 del 28.07.16 del Comune di Sommacampagna assunto al prot. reg. al n.297916 del 2.08.16;
- Verbale della Giunta Comunale n.70 del 20.07.16 del comune di Povegliano Veronese a oggetto "Parere relativo alla VA per la Variante n.5 al PAQUE";
- Verbale deliberazione della Provincia di Verona n.106 del 3.08.16;
- Osservazione n.43058 del 9.08.16 assunta al prot. reg. al n.307987 del 10.08.16 dell'ULSS 22,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 69/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;



CONSIDERATO CHE la Variante 5 del Piano d'Area Quadrante Europa prevede la modifica all'art. 49 delle norme tecniche per l'adeguamento dell'impianto normativo del Piano d'Area Quadrante Europa alle attuali indicazioni delle normative di settore in tema di rifiuti, introducendo quindi una modifica normativa per quanto riguarda la gestione dei siti con impianti di lavorazione e/o trattamento dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di ambiente e di rifiuti, con particolare riferimento al testo unico ambientale D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare la possibili incertezze interpretative.

La Variante in parola è finalizzata quindi a disciplinare in maniera più circoscritta le attività che si ritengono ammissibili nel cosiddetto "ambito di protezione del suolo" inoltre, deve essere considerato e garantito il coordinamento normativo coerentemente con le disposizioni della pianificazione sovraordinata e di settore vigente.


La proposta di Variante tende a creare una connessione tra gli obiettivi delle direttive dell'art 49 del PAQE, ove prevede che, la "Provincia indica i criteri e/o ambiti nei quali è possibile la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti" e le competenze della Provincia disciplinate dall'art 197 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., modulando la sostenibilità degli interventi in base alla sensibilità delle aree, ricorrendo agli strumenti di valutazione di impatto ambientale, con particolare attenzione alle matrici suolo e sottosuolo ed acqua sotterranea.

Gli assi fondanti della Variante proposta sono quindi l'adeguamento normativo e della disciplina regionale e nazionale, anche in recepimento alle evoluzioni normative comunitarie, con riferimento alle articolate disposizioni nel campo dei rifiuti e nello specifico di quanto previsto dall'Art. 49 delle norme del PAQE; nonché all'inserimento localizzativo dei siti con impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, secondo le indicazioni della proposta di variante, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia per gli ambiti di interesse naturalistico - ambientale, delle zone archeologiche, delle aree di risorgiva e dei punti di presa dell'acqua potabile, dell'ambito prioritario della protezione del suolo.

Durante l'iter della proposta di variante in oggetto sono stati apportati, a vari livelli amministrativi e dai diversi organi con facoltà e capacità legislativa, ulteriori aggiornamenti alla normativa pianificatoria vigente e di settore rispetto a quelli richiamati ed assunti nella proposta di Variante. Tra gli altri, l'approvazione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali – DCR n. 30 del 29.04.2015", rendendo quindi necessario un complessivo aggiornamento dei contenuti della proposta di Variante all'Art. 49 al fine di rendere i contenuti medesimi e il complessivo impalcato normativo proposto, coerenti con le mutate condizioni normative e conoscitive sia di livello regionale che nazionale.

Parimenti, si evidenzia, in considerazione degli obiettivi di tutela e salvaguardia delle emergenze e degli ambiti di interesse naturalistico, ambientale, storico – archeologico e paesaggistico, la necessità di un complessivo aggiornamento del quadro ambientale, al fine di poter escludere la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate. L'aggiornamento del quadro ambientale dovrà attuarsi attraverso un aggiornamento temporale dei dati ambientali di input, utilizzando i dati informativi e dei vari quadri conoscitivi delle matrici ambientali più recenti disponibili.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 7 maggio 2019, dalla quale emerge che il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, debba essere integrato con un complessivo aggiornamento del quadro normativo pianificatorio e di settore vigente e della coerenza della medesima proposta di Variante con la predetta normativa vigente. Inoltre, dovranno essere aggiornati i dati ambientali di input utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente e per la valutazione dei potenziali effetti attesi sulle matrici ambientali e antropiche considerate, anche in termini cumulativi.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE V.A.S.
RITIENE CHE**

Il Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla Variante n. 5 del Piano di Area Quadrante Europa, debba essere integrato con un complessivo aggiornamento del quadro normativo pianificatorio e di settore vigente e della coerenza della medesima proposta di Variante con la predetta normativa vigente. Inoltre, dovranno essere aggiornati i dati ambientali di input utilizzati per la definizione dello stato dell'ambiente e per la valutazione dei potenziali effetti attesi sulle matrici ambientali e antropiche considerate, anche in termini cumulativi.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso